




URS

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 1 TRIESTINA
TRIESTE



TRA
IL DIRETTORE GENERALE
NOMINATO CON DPGR N. 057/PRES. DD. 05.03.2004

E

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
COSTITUITA AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 2, DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ
DEL 7.04.1999

VIENE STIPULATO IL SEGUENTE

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, DEL CCNL 7.04.1999

**ACCORDO STRALCIO SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE
DEL FONDO DELLA PRODUTTIVITÀ
- ESERCIZIO 2010 -**

Premesso:

che in data 9 giugno 2005 è entrato in vigore il contratto integrativo aziendale del personale del Comparto stipulato dalle parti in aderenza alle disposizioni di cui al CCNL dd. 19.04.2004;

che il Titolo III del contratto *de quo*, come modificato con successivo accordo dd. 15.02.2006, regola i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi, programmi e progetti di incremento della produttività e di miglioramento del servizio, con la definizione di criteri generali delle metodologie di valutazione e di ripartizione del fondo di cui all'art. 30 del citato CCNL 19.04.04;

che, in particolare, è prevista la cadenza annuale della definizione delle risorse della contrattazione ed altresì sono stabiliti gli impieghi delle risorse disponibili, rispetto alla produttività collettiva, alla produttività strategica, e ad altri impieghi previsti dagli accordi regionali o derivanti da specifiche esigenze aziendali, concordate fra le parti;

ritenuto

che, in virtù delle caratteristiche e delle finalità dell'istituto della produttività, destinata a remunerare e valorizzare l'attività svolta dal personale a fronte di obiettivi aziendali, si debba ordinariamente procedere a definire l'utilizzo delle risorse del fondo contrattuale all'inizio dell'esercizio di riferimento;

dato atto

che in data 15 novembre 2010 è entrato in vigore il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

che il Titolo III del decreto *de quo* "Merito e premi" introduce una serie di principi nuovi nell'attribuzione degli incentivi economici e di carriera, solo parzialmente derogabili dai contratti collettivi;

che, in particolare, l'art. 65 del citato decreto prevede, tra l'altro, l'obbligo per le parti negoziali di adeguare i contratti collettivi integrativi a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del medesimo decreto entro il 31.12.2010;

che, pertanto, l'anno 2010 rappresenta un anno di transizione nell'attesa dell'intervento dei CCNL, nonché della ridefinizione delle regole per l'attribuzione della produttività al personale, in aderenza alle disposizioni introdotte dalla riforma brunetta (D.Lgs. 150/2009);

considerato

che in data 31.12.2009 è scaduta l'Intesa regionale sulle risorse finanziarie aggiuntive per il personale del comparto sanità, approvata e resa esecutiva con deliberazione giunta n. 2437 dd. 20.11.2008;

che, di conseguenza, sono venuti a cessare i presupposti per i vincoli e le quote già stabiliti per il biennio 2008-2009;

accertato

che, a tutt'oggi, non è ancora stata avviata la fase regionale di negoziazione delle risorse per l'esercizio 2010, da utilizzarsi nell'ambito del fondo per la produttività collettiva;

dato atto

che attualmente non è possibile definire il valore complessivo del fondo della produttività del personale del comparto dell'esercizio 2010, né procedere con la negoziazione inerente l'utilizzo delle risorse complessive del fondo della produttività per l'esercizio 2010;

rilevato inoltre

che a tutt'oggi non è ancora stato sottoscritto il CCNL del personale del comparto inerente gli esercizi 2010 e successivi (biennio economico o triennio economico);

che in tal modo, e per situazioni esterne alla volontà aziendale, viene meno la tempestività delle scelte aziendali, che invece questa Azienda persegue da tempo;

ritenuto quindi

necessario, nelle more degli interventi regionale e nazionale, i cui tempi peraltro sono estremamente incerti, avviare la negoziazione e definire intanto i filoni di attività ritenuti strategici a livello aziendale e pertanto da incentivare con le risorse della produttività, cui verranno associate le relative quote con l'accordo di cui sopra;

di procedere alla stipulazione di un contratto integrativo aziendale stralcio volto a stabilire i filoni di attività da incentivare con le risorse della produttività, rinviando ad apposito accordo la relativa definizione delle quote, nonché la negoziazione complessiva delle risorse del fondo della produttività per l'esercizio 2010;

di dare atto che nell'esercizio 2010 le regole per il riparto della produttività sono quelle stabilite nel C.I.A. '05 e nei CCNL

dato atto

che, a tal fine, la Delegazione di Parte Pubblica e la Delegazione di Parte Sindacale dell'A.S.S. n. 1 sono state convocate con nota prot. n. 9169/GEN.III.3.L3 dd. 22.02.2010 per l'espletamento dell'idonea relazione sindacale.

Tutto ciò premesso

LE PARTI COME INTESATE IN EPIGRAFE CONCORDANO QUANTO SEGUE

1. PRINCIPI

1. Le parti prendono atto che non è ancora intervenuta la fase regionale di negoziazione delle risorse aggiuntive a favore delle Aziende Sanitarie della Regione, da utilizzarsi nell'ambito del fondo della produttività collettiva del personale del Comparto per l'esercizio 2010.
2. Similmente, non è intervenuto il CCNL relativo al biennio 2010-2011, o comunque al triennio 2010-2012, qualora ciò sia disposto dai prossimi CCNL.
3. Nelle more dell'intervento regionale e del prossimo CCNL, le parti condividono l'opportunità di definire con tempestività, rispetto all'esercizio di riferimento, i filoni di attività ritenuti strategici a livello aziendale e pertanto da incentivare con le risorse del fondo della produttività dell'esercizio 2010.
4. Vengono quindi di seguito individuati gli impieghi cui correlare prioritariamente le risorse della produttività dell'esercizio 2010. Le quote da attribuire a ciascun filone di attività e le modalità di distribuzione dell'incentivo verranno opportunamente definiti nel contratto integrativo aziendale per l'utilizzo delle risorse complessive del fondo della produttività dell'esercizio 2010.



2. IMPIEGHI

A) INCENTIVO PER L'USO DEGLI AUTOMEZZI E DEI MOTOVEICOLI PER SERVIZIO

1. In relazione all'organizzazione del lavoro presente nell'Azienda, volta in particolare ad operare sul territorio, le parti confermano la particolare importanza della problematica legata all'utilizzo dell'automezzo aziendale o proprio, nonché del motoveicolo aziendale per esigenze di servizio.
2. Viene quindi valutato opportuno, anche per l'esercizio 2010 proseguire nella logica dell'intervento con forme di remunerazione specifiche, rispetto all'uso dell'automezzo aziendale o proprio e del motoveicolo aziendale per le attività territoriali, a favore del personale.
3. Pertanto, le parti destinano una quota specifica del fondo della produttività alla remunerazione del disagio derivante dall'uso dell'automezzo aziendale o proprio, nonché del motoveicolo aziendale per esigenze di servizio.

B) INCENTIVO PER IL MANEGGIO DI DENARO

1. Le parti confermano l'opportunità di destinare una specifica quota del fondo della produttività al personale che ha svolto nell'esercizio 2010 l'attività di incasso/pagamento di valori in denaro (maneggio valori).

C) INCENTIVO PER LA SOSTITUZIONE TITOLARI DI INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E/O COORDINAMENTO

1. In aderenza a quanto previsto dagli artt. 75 e 89 del vigente Contratto Integrativo Aziendale dd. 08.06.2005, le parti condividono di destinare una quota del fondo della produttività 2010 per la remunerazione del personale che, nel corso dell'esercizio 2010, ha sostituito per un periodo superiore a 90 giorni, anche non continuativi, i titolari di incarichi di posizione organizzativa e/o di coordinamento, assenti o cessati dal servizio.
2. L'entità della quota individuale sarà parametrata alla durata della sostituzione, calcolata sull'anno commerciale di 360 gg., al valore dell'incarico del sostituito, alla somma effettivamente e complessivamente disponibile per il presente incentivo.
3. Al fine di perseguire la remunerazione dell'intero valore del coordinamento e/o della posizione organizzativa sostituiti, la quota di cui al comma 1 potrà essere incrementata delle somme non spese per la remunerazione delle posizioni organizzative e coordinamenti.

D) EROGAZIONE FARMACI

1. Le parti condividono l'importanza di perseguire l'ottimizzazione dell'organizzazione, controllo e distribuzione diretta dei farmaci ad alto costo e del PHT, fatte salve eventuali evoluzioni nella politica del farmaco.
2. Pertanto, le parti confermano l'opportunità di destinare una specifica quota del fondo della produttività dell'esercizio 2010 alla remunerazione del personale che si occupa dell'attività di cui sopra.



E) ATTIVITÀ DI FRONT OFFICE

1. Le attività amministrative "front office" in ambito distrettuale vanno considerate elemento strategico per la funzionalità dei servizi sanitari aziendali. In quest'ottica, si condivide l'opportunità di prevedere una forma di incentivo al personale che opera presso gli sportelli territoriali.
2. In sede di contratto definitivo, potranno essere stabilite congrue misure di incentivo, destinate a remunerare l'effettiva presenza lavorativa in attività a contatto con il pubblico, definendo compiutamente le regole per la loro individuazione e quantificazione.
3. Nella medesima sede, verrà valutata la possibilità di cumulo del presente incentivo con le altre forme stabilite nel presente contratto.

F) PRODUTTIVITÀ STRATEGICA


1. Viene altresì confermata una quota per il Direttore Generale. Tale quota viene utilizzata per il riconoscimento economico di incarichi di valore strategico aziendale, assegnati dalla Direzione Generale nell'anno di competenza, ulteriori rispetto ai compiti istituzionali ed aventi specifici contenuti, procedure di sviluppo e di responsabilità.
2. Alla luce della evoluzione normativa e contrattuale imposta dal D.Lgs. 150/09, sul tema dello spostamento di risorse della produttività dagli obiettivi di struttura alla performance individuale, l'entità della quota dovrà essere quantificata in incremento rispetto a quelle stabilite per gli esercizi 2008 e 2009.
3. La quota da attribuire a ciascun destinatario dell'incentivo per l'esercizio 2010 non potrà essere inferiore a € 500,00 e superiore a € 1.500,00.
4. La quota verrà definita sulla base delle risorse complessive disponibili attraverso la negoziazione e dovrà essere quantificata orientativamente pari a € 30.000,00.

G) PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA

1. In applicazione dell'art. 181, comma 1, terzo alinea del contratto integrativo aziendale dd. 08.06.2005 e s. m. e i., la quota del fondo che rimane disponibile dopo la quantificazione complessiva delle risorse da destinare ai singoli impieghi, è destinata a finanziare la produttività collettiva aziendale.
2. La produttività collettiva relativa all'esercizio 2010 viene erogata a fronte di obiettivi formalmente assegnati al personale e gestita con le regole del vigente Contratto Integrativo Aziendale dd. 08.06.2005 e s.m. e i. debitamente adeguate per effetto dell'entrata in vigore del DL 112/2008, convertito in L 133/2008.

3. DISPOSIZIONI FINALI

1. Le parti si riservano di definire forme di incentivazione per ulteriori attività aziendali, quali ad esempio il potenziamento delle attività di ispezione dei luoghi di lavoro e l'attivazione di nuove modalità organizzative o l'assunzione di formali responsabilità ulteriori rispetto a quanto previsto nelle declaratorie del CCNL (a mero titolo esemplificativo: auditor della qualità, referenti della formazione, ecc.), che verranno affrontate nel contratto integrativo aziendale inerente la negoziazione complessiva delle risorse del fondo della produttività dell'esercizio 2010.



2. Le parti si impegnano infine a dedicare specifica attenzione all'analisi della nuova organizzazione del lavoro derivante dalla progressiva istituzionalizzazione della presa in carico degli utenti con doppia diagnosi, nell'ambito del Dipartimento di Salute Mentale, al fine di valutare la sussistenza di elementi da valorizzare con forme di incentivazione.
3. Per tutte le attività da incentivare, ed elencate nel presente accordo, le parti si impegnano a valutarne la correlazione con le indicazioni regionali sull'impiego delle risorse aggiuntive, ed in special modo di quelle a destinazione vincolata.
4. In riferimento all'art. 4, c. 3 del CCNL 19.04.2004, si evidenzia che il presente accordo non affronta tematiche di ordine economico, in quanto concerne una mera condivisione di principi. Ne consegue che le disposizioni di cui al presente accordo non comportano alcuna conseguenza di ordine economico per l'Azienda. Pertanto, il contratto aziendale in argomento non necessita del controllo in merito alla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, da parte del Collegio Sindacale.

Trieste, 24 febbraio 2010


IL DIRETTORE GENERALE



LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE


 CISL

 UIL

 FALS

 RSU